C.E. System Web

CONSULENTI D'IMPRESA DAL 1964

Via Cumbo Borgia, 8 - 98057 Milazzo (ME)
P.IVA 02112730839

Circolare settimanale *numero* ***14 del 09 aprile 2026***

In breve

1 **Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva**

2 **Nelle situazioni complesse, il consulente è tenuto a rispondere esclusivamente in caso di colpa grave**

Approfondimenti

1 **Le cessioni intracomunitarie e il riparto dell'onere probatorio**

2 **Le previsioni del Decreto Fiscale**

3 **L'estromissione dell'immobile dell'impresa individuale**

Commercialisti, revisori contabili e difensori tributari:

Dott. Saverio Gitto
Dott.ssa Beatrice Gitto
Dott.ssa Giosy Gitto

Indice:

Flash di stampa  3

L'Agenzia interpreta 

..... 19

Il Giudice ha sentenziato 

..... 23

In breve 28

Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva 28

Nelle situazioni complesse, il consulente è tenuto a rispondere esclusivamente in caso di colpa grave 31

L'Approfondimento 34

Le cessioni intracomunitarie e il riparto dell'onere probatorio – prima parte 34

L'Approfondimento 41

Le previsioni del Decreto Fiscale 41

L'Approfondimento 47

L'estromissione dell'immobile dell'impresa individuale 47

Flash di stampa



Riviste le condizioni per la PEX	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il D.L. 38/2026 ha ripristinato retroattivamente il regime Pex, esentando dal 95% della tassazione sulle plusvalenze da cessione di quote societarie e abolendo i requisiti del possesso diretto minimo e del valore fiscale. Inoltre, è stata aggiornata la disciplina della ritenuta d'imposta sui dividendi verso soggetti UE o SEE, fissandola all'1,20%.
Iperammortamento, acquisti di beni extra UE dal 1.01	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	Con l'art. 7 D.L. 38/2026, il Governo elimina dal 1.01.2026 il requisito di fabbricazione dei beni 4.0 in Stati UE o aderenti allo spazio economico europeo per ottenere l'iperammortamento; questo vale anche per investimenti già effettuati prima dell'entrata in vigore del decreto. Nessuna modifica invece per gli impianti fotovoltaici: i pannelli devono rispettare le caratteristiche indicate dall'art. 12, lett. b) e c), del D.L. 181/2023.
Rimodulazione bonus Transizione 5.0	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	Secondo Confindustria, il nuovo decreto fiscale (D.L. 38/2026) riduce l'agevolazione Transizione 5.0 al 12,25% dell'investimento, colpendo oltre 1.600 progetti. Sono state ricevute 7.417 domande per 1,65 miliardi di crediti d'imposta, ma le risorse disponibili sono scese a 537 milioni rispetto agli iniziali 1,3 miliardi. Potrebbe partire una class action tra le imprese per il principio del legittimo affidamento. Il D.L. 38/2026 ha inoltre aumentato l'imposta di bollo sui conti societari da 100 a 118 euro, valendo per 3,9 milioni di società su rendiconti ed estratti conto successivi al 28.03.2026.

Cumulo tra impatriati e flat tax sui redditi esteri	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il D.L. 38/2026 stabilisce che non si può applicare contemporaneamente la flat tax sui redditi esteri e il regime degli impatriati per chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2027. Tuttavia, per chi si sposta nel periodo 2024-2026 resta possibile usufruire di entrambi i regimi.
Base imponibile Iva sulle operazioni permutative	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il D.L. 38/2026 stabilisce che il criterio del costo per le operazioni permutative si applica ai contratti stipulati o rinnovati dal 1 gennaio 2026, mentre i comportamenti precedenti restano validi.
Avviamento negativo per i soggetti Ias/Ifrs	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	L'art. 3 D.L. 38/2026 introduce per i soggetti Ias/Ifrs un regime di tassazione specifico sull'avviamento negativo ai fini Ires e Irap, disciplinato rispettivamente dall'art. 86 c. 5-ter del D.P.R. 917/1986 e dall'art. 11 c. 4-nonies del D.Lgs. 446/1997. Secondo l'Ifrs 3, il badwill rettifica inizialmente lo stato patrimoniale e poi viene rilevato a conto economico come componente positivo, la cui tassazione è suddivisa in 5 anni. Questa disciplina non si applica agli Oic adopter: per loro, il badwill va allocato in un fondo rischi e oneri.
Tassa sui piccoli pacchi da luglio 2026	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il decreto fiscale (D.L. 38/2026) sospende per 6 mesi la tassa di 2 euro sui pacchi sotto i 150 euro provenienti da Paesi extra UE, che entrerà in vigore a luglio 2026.
Contributi integrativi ingegneri e architetti e Iva	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	Il nuovo Testo Unico sui redditi, approvato dal Governo il 18 febbraio 2026, elimina l'esclusione dall'Iva sui contributi integrativi in fattura per ingegneri e architetti, a differenza della precedente normativa. Dal 24 febbraio 1995, tutti i contributi delle Casse professionali sono soggetti a Iva. Tuttavia, l'art. 10 L. 3 gennaio 1981, n. 6 prevede ancora questa esclusione, poiché

		non è stato aggiornato dopo la modifica introdotta dall'art. 16 D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.
Ires premiale	ITALIA OGGI 30.3.2026	Se tutti i requisiti per l'Ires premiale sono soddisfatti, il reddito 2025 sarà tassato al 20% invece che al 24%. Il vantaggio si vedrà nel saldo Ires da versare entro il 30 giugno 2026. Il Modello Redditi 2026 evidenzia la scelta di tracciabilità del regime agevolato e monitora i vincoli patrimoniali tramite frontespizio, quadro RN e RS. Non c'è un quadro specifico per riepilogare i dati dei requisiti d'accesso, quindi non vanno dichiarate le soglie minime di investimento né i numeri sull'incremento occupazionale.
Bilanci "intermedi"	ITALIA OGGI 30.3.2026	La fondazione Oic stabilisce i criteri per la redazione dei bilanci intermedi, utili a monitorare l'andamento patrimoniale, finanziario ed economico delle aziende. I bilanci intermedi seguono gli stessi principi contabili del bilancio d'esercizio, salvo eventuali modifiche rilevanti nel successivo esercizio. Il rendiconto finanziario è obbligatorio solo per le imprese più grandi; le microimprese possono omettere la nota integrativa se inseriscono alcune informazioni nello stato patrimoniale. Gli amministratori possono applicare il criterio Oic 30 a loro discrezione in situazioni particolari.
Pace contributiva con tasso di interesse minore	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il decreto fiscale (D.L. 38/2026) ha ridotto dal 8,15% al 4,15% il tasso d'interesse per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi dovuti dai datori di lavoro agli enti previdenziali e assistenziali.
Bonus nido 2026	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	Con la circolare n. 29 del 27.03.2026, l'Inps ha stabilito che dal 1.01.2026 la domanda

		per il bonus asilo nido sarà valida fino ad agosto dell'anno in cui il bambino compie 3 anni. L'importo dell'assegno unico è parzialmente neutralizzato ai fini Isee. Le richieste sono ancora sospese; si potrà prenotare l'importo solo dopo aver allegato tutta la documentazione richiesta.
Elezioni dei sindaci e responsabilità degli amministratori	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il decreto legislativo attuativo della legge delega 5.03.2024, n. 21 introduce l'ineleggibilità del sindaco se legato agli amministratori da unione civile o convivenza di fatto, mentre i rapporti di affinità vengono considerati meno rilevanti. Inoltre, nei consigli di amministrazione, le responsabilità degli amministratori senza delega dipendono dalle informazioni fornite dal presidente; gli interessi degli amministratori possono essere gestiti tramite statuti o regolamenti interni.
Stipula polizze catastrofali in scadenza per hotel e ristoranti	ITALIA OGGI 31.3.2026	Il termine per sottoscrivere le polizze catastrofali per micro e piccole imprese nei settori turismo e ristorazione, proprietarie o detentrici di immobili strumentali, scade oggi, 31.03.2026.
Crisi d'impresa	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato la direttiva 2022/0408 per armonizzare le norme sull'insolvenza. Il "pre-pack" consente di trasferire rapidamente un'azienda a chi può valorizzarla, tutelando creditori ed economia. Gli Stati membri hanno 2 anni e 9 mesi per recepire la direttiva.
Chiarimenti dal Ministero sugli Ets	IL SOLE 24 ORE 31.3.2026	Con la nota 27.03.2026, n. 5003, il Ministero del Lavoro ha chiarito che nei libri sociali degli Enti del terzo settore non sono ammesse clausole che ne limitino la consultazione; l'esame resta sempre possibile ma può essere regolato dallo

		statuto per evitare abusi. Inoltre, le cariche di membri supplenti dell'organo di controllo, pur non obbligatorie né previste dal Codice del Terzo settore, possono essere presenti nello statuto per garantire la continuità e devono possedere subito i requisiti previsti per i titolari.
Assemblea per l'approvazione del bilancio	ITALIA OGGI 31.3.2026	Ai sensi dell'art. 2364 c.c., l'assemblea per approvare il bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, quindi per esercizi coincidenti con l'anno solare la scadenza è il 30.04.2026. • La data si riferisce solo alla convocazione, non all'approvazione del bilancio. Se manca il quorum o nessun socio partecipa, è prevista una seconda convocazione entro 30 giorni, spesso già indicata nell'avviso. • Se i soci chiedono una nuova bozza di bilancio, l'assemblea va riconvocata dopo la revisione. Ritardi reiterati possono portare allo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2484 c.c.
Vigilanza sulle società cooperative	ITALIA OGGI 30.3.2026	Lo studio "Le novità della nuova modulistica per l'attività di vigilanza sulle società cooperative", pubblicato il 20.03.2026 dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione dei commercialisti in collaborazione con le Centrali Cooperative, definisce le nuove modalità di vigilanza introdotte dai decreti Mimit del 5.03.2025. Il documento chiarisce i principali dubbi normativi e precisa che l'utile usato per coprire perdite non rientra nel calcolo del 3%. Include anche istruzioni pratiche per la revisione nelle società cooperative.
Vigilanza sulle società cooperative	ITALIA OGGI 30.3.2026	Lo studio "Le novità della nuova modulistica per l'attività di vigilanza sulle società

		cooperative", pubblicato il 20.03.2026 dal Consiglio nazionale e dalla Fondazione dei commercialisti in collaborazione con le Centrali Cooperative, definisce le nuove modalità di vigilanza introdotte dai decreti Mimit del 5.03.2025. Il documento chiarisce i principali dubbi normativi e precisa che l'utile usato per coprire perdite non rientra nel calcolo del 3%. Include anche istruzioni pratiche per la revisione nelle società cooperative.
Iscrizione al Runts delle Onlus	ITALIA OGGI 30.3.2026	Il D.M. 106/2020 stabilisce che le ex Onlus devono iscriversi al Runts entro il 31.03.2026, anche se il periodo d'imposta è a cavallo d'anno. Chi si iscrive dopo tale data deve devolvere l'incremento patrimoniale maturato dall'iscrizione all'anagrafe Onlus ad altri enti analoghi, previo parere del ministero del Lavoro.
Esenzione fiscale per i premi agli sportivi	ITALIA OGGI 1.4.2026	Il D.L. 38/2026, pubblicato il 27 marzo 2026 in Gazzetta Ufficiale, ripristina l'esenzione fiscale per premi sportivi inferiori a 300 euro, applicabile solo alle somme erogate dal 28 marzo al 31 dicembre 2026. Non è previsto il rimborso per i premi versati nel 2025.
Concordato preventivo biennale nei bilanci 2025	ITALIA OGGI 1.4.2026	Alcune software house hanno aggiornato le bozze delle note integrative dei bilanci includendo, nel capitolo sulle imposte, anche gli effetti del concordato preventivo biennale: vengono indicate Ires e Irap teorica, le imposte effettive, e la differenza tra questi valori. Anche se le microimprese sono esonerate dalla nota integrativa, si consiglia di segnalare nel bilancio l'eventuale adesione al concordato e gli anni interessati.
	ITALIA OGGI	

Immobiliari l'uscita dal Cpb fa i conti con le rimanenze	1.4.2026	L'art. 21 D.Lgs. 13/2024 elenca le cause di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb); se una si verifica, l'opzione perde efficacia dall'inizio del periodo d'imposta. Una causa scatta quando i ricavi o compensi superano il limite maggiorato del 50% (7.746.853,50 euro). Resta il dubbio se considerare incrementi/decrementi delle rimanenze nella verifica: le istruzioni ISA suggeriscono che siano rilevanti, mentre la norma sembra indicarli come irrilevanti. L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 39/2026, adotta un approccio estensivo includendo la variazione. Serve un chiarimento ufficiale per risolvere questo contrasto.
Superbonus, passo indietro sulle verifiche alle partecipate	IL SOLE 24 ORE 1.4.2026	L'Agenzia delle Entrate ha stabilito che le partecipate pubbliche e le utility sono escluse dai controlli fiscali sui general contractor. Sono quindi esclusi dalla verifica anche i capofila dei lavori superbonus e gli intermediari che hanno subappaltato lavori relativi al 110% dal 2020.
Abbinamento tra Pos e registratori telematici	ITALIA OGGI 1.4.2026	L'Agenzia delle Entrate chiarisce che i Pos usati per incassi al domicilio dei clienti devono essere collegati al registratore telematico presente nella sede dell'azienda, indicando l'indirizzo della stessa. La modalità "Dispositivo ambulante" va usata solo quando il registratore è itinerante e non associabile a una sede fissa. In una Faq del 25.03.2026, l'Agenzia spiega che se il pagamento elettronico avviene dopo la cessione di beni, il registratore deve prevedere anche la modalità "NonPagato" tra quelle programmate, oltre a "Contante", "Elettronico" e "Ticket", per emettere correttamente il documento commerciale.

Iscro e Dis-coll senza iscrizione alla gestione separata	ITALIA OGGI 1.4.2026	Con il messaggio n. 1129/2026, l'Inps ha chiarito che per l'Iscro e la Dis-Coll non è più vincolante l'iscrizione alla gestione separata ai fini del pagamento, purché siano stati effettuati i versamenti contributivi richiesti. Questa regola si applica a professionisti senza cassa, collaboratori coordinati e continuativi, assegnisti e dottorandi con borsa di studio.
Controlli sulla titolarità effettiva	ITALIA OGGI 1.4.2026	Con la comunicazione del 31.03.2026, l'Uif invita intermediari, professionisti e pubbliche amministrazioni a rafforzare i controlli sulla titolarità effettiva di imprese e appaltatori per prevenire frodi su fondi pubblici e contratti, specie su Pnrr e agevolazioni economiche. Indicatori di rischio includono: incoerenze tra dimensione aziendale e volumi dichiarati, collegamenti tra imprese con stessi titolari o sedi, anomalie nell'accesso ai benefici (falsificazione documenti, requisiti artificiali), aumenti di capitale fittizi, flussi finanziari non reali, contabilità inattendibile e garanzie false o rilasciate da soggetti non autorizzati.
Fondo staff-house turismo dal 2.4	ITALIA OGGI 1.4.2026	Dal 2 aprile al 5 maggio 2026, le imprese turistico-ricettive possono richiedere online su Invitalia il fondo "Staff House Titolo II" da 54 milioni per rinnovare gli alloggi dei lavoratori. Il contributo, sostenuto dal Ministero del Turismo, è a fondo perduto.
Conversione del decreto Bollette	IL SOLE 24 ORE 1.4.2026	Dopo il via libera alla Camera, la legge di conversione del decreto Bollette passa al Senato. Il decreto offre sostegni contro il caro energia: un contributo straordinario di 115 euro ai titolari del bonus sociale elettrico e un bonus volontario dalle

		aziende per i clienti con Isee fino a 25.000 euro.
Guida Cndcec per gli adempimenti antiriciclaggio	IL SOLE 24 ORE 1.4.2026	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato, con l'informativa n. 57/2026, la modulistica e le istruzioni per gli obblighi antiriciclaggio secondo le regole tecniche del 16.01.2025.
Aggiornamento servizi telematici Agenzia Entrate-Riscossione	ITALIA OGGI 2.4.2026	L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aggiornato il servizio "Situazione debitoria - consulta e paga", aggiungendo nuove funzioni e una riorganizzazione dell'interfaccia. Ora puoi consultare i debiti dal 2000 e operare per delegati o rappresentati. L'estrazione dei dati non è più immediata, ma richiede fino a 24 ore. Le sezioni "Da saldare" e "Saldati" offrono più dettagli e indicatori, aumentando però la frammentazione delle informazioni. È ora possibile pagare online direttamente dal dettaglio del documento, con un percorso guidato.
Proroga recupero Ici 2006-2011 enti non commerciali	ITALIA OGGI 2.4.2026	Il Dpcm 26.03.2026 proroga al 30.09.2026 la scadenza per la dichiarazione telematica relativa all'esenzione Ici 2006-2011 degli enti non commerciali.
Sospensione parziale delle convenzioni con Russia e Bielorussia	IL SOLE 24 ORE 2.4.2026	La Gazzetta ufficiale del 24.03.2026 riporta che l'Italia ha sospeso alcuni articoli delle convenzioni con Bielorussia e Russia, in risposta alla loro sospensione unilaterale avvenuta rispettivamente l'8.08.2023 e il 22.03.2024. Di conseguenza, anche per l'Italia è operativa la parziale sospensione delle convenzioni contro le doppie imposizioni. Secondo il D.Lgs. 192/2025, i sostituti d'imposta dovranno versare all'Erario le ritenute eventualmente non applicate, senza sanzioni o interessi;

		tuttavia, esercitare la rivalsa potrebbe essere problematico.
Contabilizzazione dei ristorni di cooperativa	IL SOLE 24 ORE 2.4.2026	La registrazione dei ristorni dipende dalla presenza di un obbligo statutario o regolamentare: se l'obbligazione esiste già a fine esercizio, i ristorni si contabilizzano come debito e rettifica dei ricavi (cooperative di utenza) o come costo (cooperative di conferimento). Se invece lo statuto non prevede tale obbligo, la registrazione avviene solo quando l'assemblea destina parte dell'utile ai ristorni. La scelta della modalità contabile influisce su riserve, fondo mutualistico e importo dei ristorni.
Assegno unico universale per lavoratori UE	ITALIA OGGI 2.4.2026	La bozza della legge di conversione del D.L. 19/2026 estende l'Assegno unico universale ai lavoratori UE non residenti in Italia e ai figli a carico residenti nell'UE. L'erogazione è parametrata alla durata effettiva di residenza, domicilio o lavoro svolto in Italia. La domanda va presentata per la durata della prestazione lavorativa e rinnovata ogni anno dal 1 marzo. Il documento posticipa al 31 ottobre 2026 la norma sulla trasferibilità delle posizioni individuali tra forme pensionistiche complementari, includendo anche il contributo del datore di lavoro senza più limiti contrattuali.
Debiti fiscale che comportano l'esclusione automatica dagli appalti	IL SOLE 24 ORE 2.4.2026	L'Autorità anticorruzione ha pubblicato un vademecum che spiega come calcolare i debiti fiscali definitivi causa di esclusione dagli appalti. Nel calcolo si considerano solo i debiti, escludendo interessi, sanzioni e oneri accessori. Non vengono inclusi debiti gestiti da enti diversi dall'Agenzia delle Entrate, carichi provvisori, annullati o

		sospesi, né quelli rateizzati o in definizione agevolata.
Rentri	IL SOLE 24 ORE 2.4.2026	Il comunicato del 31.03.2026 su www.rentri.gov.it annuncia che, dopo due mesi di procedure di sicurezza, il Rentri riattiva tutte le funzionalità, incluso il formulario digitale, a partire dal 14.04.2026.
Controlli partite IVA "apri e chiudi" anche a terzi	ITALIA OGGI 3.4.2026	Poiché è difficile individuare posizioni fiscali di breve durata, spesso legate a frodi soprattutto sull'Iva, l'Agenzia delle Entrate sta ampliando la responsabilità fiscale lungo la filiera commerciale. • Se il debitore formale è irreperibile o privo di patrimonio, l'attenzione si sposta su chi ha avuto rapporti economici con lui. • La normativa e la giurisprudenza permettono di negare la detrazione Iva se il contribuente era consapevole o avrebbe dovuto essere consapevole della frode.
Rinvio al 1.5.2026 della ritenuta su provvigioni agenzie viaggi	IL SOLE 24 ORE 3.4.2026	L'art. 6 del decreto fiscale rinvia al 1.05.2026 l'entrata in vigore della nuova ritenuta d'acconto sulle provvigioni per agenzie di viaggio, agenti e intermediari marittimi/aerei, commissionari di imprese petrolifere. Il rinvio era già stato annunciato dal MEF. La ritenuta mira a far emergere maggiori imponibili e anticipare la cassa per l'erario, ma richiede adattamenti organizzativi che hanno portato al posticipo. I committenti applicheranno una ritenuta sul primo scaglione (23%) al 50% delle provvigioni se l'intermediario non ha dipendenti o terzi, oppure al 20% se ne ha; la comunicazione per la riduzione va inviata normalmente entro il 31.12, con eccezione in caso di modifica normativa, dove è

		possibile comunicare entro 15 giorni dalla variazione, ossia entro il 16.05.2026.
Novità per OIC 32	IL SOLE 24 ORE 3.4.2026	L'Oic ha pubblicato la bozza dell'Oic 32 "Strumenti finanziari derivati", in consultazione fino al 31.05.2026. Un contratto per l'acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili non è considerato derivato, salvo che venga rivenduta più energia di quella utilizzata; la valutazione si basa su dati operativi degli ultimi 12 mesi e deve essere riportata nella nota integrativa. Inoltre, i derivati non di copertura devono essere classificati nel conto economico alla voce B6-bis relativa a rivalutazioni e svalutazioni.
Rateizzazione dei contributi dovuti all'INPS	ITALIA OGGI 3.4.2026	L'Inps chiarisce che da marzo 2026 il tasso sulle rateizzazioni dei contributi sarà del 4,15% (Tur + 2%). I piani precedenti restano all'8,15%. La nuova misura si applica anche alle autorizzazioni per il differimento dal mese di marzo 2026.
Accordo con Gse per incentivi alla transizione energetica	IL SOLE 24 ORE 3.4.2026	Il Gse ha specificato che è sufficiente firmare gli accordi di concessione tra Gse e aziende entro il 30.06.2026 per conservare gli incentivi per biometano, agrivoltaico e comunità energetiche rinnovabili.
Premi agli sportivi dilettanti	IL SOLE 24 ORE 4.4.2026	I premi sportivi dilettantistici ricevuti dagli atleti tra il 28 marzo e il 31 dicembre 2026 non sono soggetti a ritenuta del 20%, se nel 2026 il totale erogato dallo stesso sostituto d'imposta non supera 300 euro. Se si supera questo limite, la ritenuta si applica sull'intero importo. Questa disposizione è prevista dall'articolo 9 del D.L. 38/2026, che ripropone una misura già in vigore nel 2024.
Decreto "tagli accise"	ITALIA OGGI 4.4.2026	Lo sconto di 24,4 centesimi al litro su benzina e diesel è stato prorogato fino al 1

		maggio 2026 con decreto del Consiglio dei Ministri. Il bonus, esteso agli agricoltori, si aggiunge a quelli già previsti per trasporti e pesca dal D.L. 33/2026, che ha tagliato temporaneamente le accise sui carburanti e modificato le aliquote dei biofuels per via dell'aumento dei prezzi. Sono incluse anche misure per imprese esportatrici colpite dal rincaro energetico e dalla crisi, applicabili a domande entro il 31 dicembre 2026 relative a investimenti digitali o ecologici. L'accordo Transizione 5.0 risolve le criticità sul credito d'imposta, permettendo alle aziende esodate di ricevere il 100% dell'incentivo grazie a un'integrazione di 200 milioni.
Scadenze aprile 2026	ITALIA OGGI 4.4.2026	Nel mese di aprile ci sono 53 appuntamenti fiscali, tra cui: • Il 20.04 scade il collegamento dei Pos ai registratori di cassa usati a gennaio. • Il 30.04 è il termine per presentare l'istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali e per inviare la seconda fase delle certificazioni uniche agli autonomi. • Oltre alle scadenze fiscali, cade anche il termine ordinario per convocare le assemblee societarie e approvare il bilancio d'esercizio 2025. Per abbinare registratori telematici e Pos, si accede al portale "Fatture e corrispettivi" e si utilizza "Gestione collegamenti"; variazioni o prime associazioni si fanno dal 6° giorno del 2° mese successivo. È possibile inviare istanze integrative o sostitutive per la rottamazione o richiedere l'annullamento entro il 30.04.

Controlli del Fisco	ITALIA OGGI 4.4.2026	Il Piano operativo dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione prevede attenzione sia ai grandi morosi (debiti fiscali oltre 250.000 euro) sia a chi ha carichi fiscali particolari che richiedono monitoraggio. Gli uffici dovranno equilibrare recupero crediti ed efficacia operativa, con focus sui contribuenti decaduti dai piani agevolati (Rottamazione-quater, quinquies) e da dilazioni precedenti, oltre a chi presenta debiti residui superiori a 20.000 euro affidati dal 2021 in poi.
Detrazioni per spese universitarie	ITALIA OGGI 4.4.2026	Aumentano le detrazioni per studenti delle università private sanitarie: 4.100 euro al Nord, 3.100 al Centro e 3.050 al Sud. Il decreto MUR n. 1126 fissa nuovi limiti di spesa detraibile al 19% per tasse e contributi da dichiarare nel 2026. Per le università statali resta la detrazione senza limiti d'importo.
Istanza di riesame bonus mamma	ITALIA OGGI 4.4.2026	L'Inps ha autorizzato il riesame del nuovo bonus mamme. Le richieste vanno presentate online tramite “Chiedi riesame” entro 30 giorni dalla notifica del diniego o accoglimento parziale, oppure entro il 2 maggio 2026 per provvedimenti ricevuti entro il 2 aprile 2026. (Messaggio Inps n. 1187/2026).
Responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001	ITALIA OGGI 4.4.2026	La responsabilità degli enti secondo il D.Lgs. 231/2001 presenta notevoli differenze applicative tra distretti giudiziari, mentre i reati presupposto continuano ad aumentare. Il Procuratore Generale di Brescia ha richiesto criteri chiari per l'annotazione dell'ente ai sensi dell'art. 55, fondamentale per decidere se contestare o archiviare. Dopo la sentenza Massini (n. 13783/2025), la confisca diretta del denaro è stata ridimensionata, rendendo centrale

		la confisca per equivalente e la prova della responsabilità dell'ente. La Cassazione (sentenza n. 143/2026) ha stabilito che, prima di applicare una misura cautelare a una persona fisica per reati commessi in rappresentanza di un ente, si deve valutare se la stessa esigenza possa essere soddisfatta con una misura verso l'ente; in caso contrario, la misura personale può essere annullata.
Efficacia del giudicato penale e processo tributario	IL SOLE 24 ORE 7.4.2026	In attesa della decisione della Corte Costituzionale sull'art. 21 bis D.Lgs. 74/2000, sorgono dubbi sulla norma, soprattutto sugli effetti delle sentenze penali di assoluzione nei processi tributari relativi alla riscossione. Spesso il processo tributario si conclude prima di quello penale, rendendo difficile per il contribuente sfruttare tempestivamente una eventuale assoluzione penale in sede fiscale.
Legge sulle Pmi	IL SOLE 24 ORE 7.4.2026	La legge sulle Pmi (L. 11.03.2026, n. 34) entra in vigore il 7 aprile 2026. Per lo smart working è previsto un regime sanzionatorio in caso di mancata consegna dell'informativa sulla sicurezza: arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro. È introdotto un regime sperimentale biennale per massimo 1.000 lavoratori in aziende sotto i 50 dipendenti, che facilita il ricambio generazionale tramite part time agevolato (esonero contributivo fino a 3.000 euro), subordinato all'assunzione di un under 35 a tempo pieno e indeterminato.
Interessi ridotti su rateazioni e differimenti contributivi	IL SOLE 24 ORE 7.4.2026	Con la circolare 2.04.2026 n. 39, l'Inps ha fissato dal 28.03.2026 il tasso d'interesse per dilazioni e differimenti contributivi al 4,14%, con una riduzione di 2 punti percentuali.

Delega per le pratiche di enti e associazioni non profit	ITALIA OGGI 7.4.2026	Dal 9 aprile 2026, grazie al D.M. Lavoro 13.01.2026, una o più persone di fiducia potranno accedere al Registro unico del Terzo settore per associazioni o fondazioni non profit, anche senza iscrizione a un albo professionale, tramite delega online. La delega può riguardare compilazione, invio, sottoscrizione di istanze di iscrizione, variazione, cancellazione, accreditamento al 5 per mille e deposito dei bilanci, ed è conferibile o revocabile direttamente sul portale.
Nuovi reati presupposto e aggiornamento modelli 231	ITALIA OGGI 7.4.2026	Il D.Lgs. 211/2025 ha introdotto nuovi reati per la responsabilità degli enti importatori ed esportatori. Assonime, nella circolare n. 3/2026, sottolinea l'importanza di aggiornare i modelli organizzativi 231 e integrare la compliance ai "Programmi interni di conformità" per rafforzare i sistemi di controllo interno.
Risarcimento degli amministratori per liquidazione giudiziale	ITALIA OGGI 7.4.2026	Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e la Fondazione nazionale commercialisti hanno delineato, nel documento "Quantificazione del danno ex art. 2486 c.c.", i criteri per determinare il risarcimento dovuto dagli amministratori in caso di liquidazione giudiziale: la differenza dei netti patrimoniali è il metodo principale; il deficit concorsuale è usato solo se i netti patrimoniali non possono essere calcolati per irregolarità contabili.
Contributi per formazione dei dipendenti del Mezzogiorno	ITALIA OGGI 7.4.2026	La circolare n. 716/2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilisce che i contributi a fondo perduto per la formazione ex D.D. 10.02.2026 sono destinati ai dipendenti delle imprese del Mezzogiorno attive nell'innovazione tecnologica e nella transizione verde o digitale. I lavoratori

	devono operare concretamente presso le aziende del Sud, non in altre sedi territoriali.

L'Agenzia interpreta



Nuovi chiarimenti per Pos e documento commerciale	AGG. FAQ	L'Agenzia delle Entrate aggiorna regolarmente le Faq per chiarire dubbi agli operatori. L'ultimo aggiornamento (25.03.2026) ha riguardato: documento commerciale con dicitura "non pagato" per pagamenti differiti; "pagamento elettronico" per bonifici su credito al consumo; incassi tramite Pos per prestazioni a domicilio, con inserimento dell'indirizzo dell'unità locale dove si trova il registratore telematico.
Gruppo Iva e compensazione credito Iva	INTERPELLO N. 88/2026	Con la risposta n. 88 del 30.03.2026, l'Agenzia delle Entrate ha escluso che il credito Iva dichiarato da un gruppo Iva possa essere compensato con i debiti di un altro partecipante al gruppo. Gli obblighi e i diritti restano in capo al gruppo, tramite il suo rappresentante.
Regime forfetario e concordato preventivo biennale	INTERPELLO N. 87/2026	Con la risposta ad interpello 87/2026, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che un contribuente in regime forfettario nel 2023 e che per il 2024 ha optato per il concordato preventivo biennale perde i benefici di questo istituto se nel 2024 supera i 150.000 euro di ricavi/compensi. La cessazione del concordato è motivata dal fatto che la proposta accettata si basa sui dati del 2023, quando il regime forfettario era ancora applicabile.
	INTERPELLO	

Prevalenza della sostanza per il trust	N. 81/2026	Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 81/2026), nei trust internazionali la struttura giuridica non basta: se il controllo effettivo resta alla persona fisica, il reddito viene tassato a questa. Conta la sostanza, non solo la forma; rileva chi gestisce realmente il patrimonio.
Correzione errore contabile rilevante	INTERPELLO N. 89/2026	L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 89/2026, ha chiarito che gli errori rilevanti da correggere sul patrimonio netto devono essere sistemati tramite dichiarazione integrativa secondo il D.Lgs. 192/2025, applicabile dai bilanci 2025.
Payback, detrazione Iva e scorporo	CONSULENZA GIURIDICA N. 7/2026	L'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'Iva relativa ai pagamenti payback può essere detratta secondo le regole ordinarie. Le imprese fornitrici, che partecipano al ripiano dello sforamento della spesa regionale per dispositivi medici, possono dedurre l'Iva inclusa nei versamenti di payback tramite lo scorporo.
Distribuzione prioritaria di riserve in sospensione d'imposta	INTERPELLO N. 92/2026	L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 92/2026, ha chiarito che la riserva sovrapprezzo azioni fiscale di capitale non rientra nella presunzione di distribuzione prioritaria delle riserve in sospensione d'imposta secondo l'art. 47 del Tuir. La distribuzione di tale riserva segue quanto previsto dall'art. 47, comma 5.
Esenzione Imu per terreni agricoli	RISOLUZIONE N. 1/DF/2026	Il Dipartimento delle Finanze chiarisce nella risoluzione n.1/DF/2026 che per l'esenzione dall'IMU sui terreni in comuni montani si utilizza l'elenco allegato alla circolare n. 9/1993, non il nuovo regolamento legato alla L. 131/2025. Il regolamento recente non vale per l'esenzione IMU dei terreni agricoli, come specificato dalla normativa, che continua a

		seguire le disposizioni precedenti e non riguarda la PAC né l'imposta municipale per i comuni montani.
Opzione per tassazione società estere	PROVVEDIMENTO 31/03/2026	Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 31.03.2026 stabilisce che dal 2024 è possibile tassare le società estere senza il test della tassazione effettiva, previa certificazione dei bilanci delle controllate. Le opzioni esercitate nel modello Redditi 2025 secondo il vecchio regime vengono convertite in quelle previste dal nuovo provvedimento.
Imponibile il risarcimento da accordo transativo	INTERPELLO N. 96/2026	Con la risposta n. 96/2026, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che il risarcimento ricevuto da una società in concordato preventivo in continuità indiretta, a seguito di un accordo transattivo per responsabilità di amministratori e sindaci, è imponibile ai fini Ires e Irap.
Costo del personale all'estero deducibile ai fini Irap	INTERPELLO N. 96/2026	Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 95/2026), una società italiana senza stabile organizzazione estera può dedurre ai fini Irap il costo del personale assunto a tempo indeterminato in Italia e impiegato all'estero, applicando il principio di inerenza. L'esclusione dalla base imponibile Irap è ammessa solo se l'attività estera è svolta tramite una stabile organizzazione e dura almeno tre mesi, condizioni non presenti nel caso specifico. Pertanto, tutto il valore della produzione è tassato in Italia e il costo del personale può essere dedotto, purché inerente.
Uscita dal concordato preventivo biennale per l'agente immobiliare	INTERPELLO N. 98/2026	Secondo l'Agenzia delle Entrate (interpello n. 98/2026), il blocco di un progetto edilizio può causare la cessazione del concordato preventivo biennale per un agente immobiliare se il reddito si riduce di oltre il

		30% rispetto a quello accettato, anche se i provvedimenti giudiziari precedevano l'ingresso nel concordato.
CPB e acquisto d'azienda da impresa individuale	INTERPELLO N. 103/2026	Secondo la risposta all'interpello n. 103/2026 dell'Agenzia delle Entrate, l'acquisto di un'azienda da parte di un imprenditore individuale non interrompe il concordato preventivo biennale, purché non si verifichino situazioni come cambio di attività prevalente o cessazione per conferimento dell'azienda.
CPB e cambio di associato nell'associazione professionale	INTERPELLO N. 100/2026	L'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 100/2026, ha chiarito che la sostituzione di un associato nello studio professionale durante il concordato preventivo biennale non comporta la cessazione dello stesso, anche se le proposte hanno periodi di applicazione diversi.
Tributi catastali agli uffici provinciali tramite Modello F24	PROVVEDIMENTO N. 108991/2026	Dal 1° giugno 2026, i servizi catastali degli Uffici provinciali devono essere pagati con il modello F24, non più tramite versamento sul conto corrente postale provinciale, come stabilito dal provvedimento n. 108991/2026 dell'Agenzia delle Entrate.
Esenzione Imu per i terreni agricoli	RISOLUZIONE N. 1/DF/2026	L'esenzione Imu per i terreni agricoli in zone montane o collinari resta basata sui criteri della circolare MEF n. 9/1993. Il Dipartimento delle Finanze, con la risoluzione n.1/DF del 1.04.2026, chiarisce che lo schema di Regolamento allegato alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 18.02.2026 non ha rilievo speciale rispetto all'elenco dei 3715 enti montani previsto dalla legge 131/2025.

Il Giudice ha sentenziato



Conti correnti dei familiari riferibili al contribuente	CASSAZIONE N. 5971/2026	La Cassazione (ord. 17.03.2026, n. 5971) ha stabilito che le operazioni sui conti dei familiari del contribuente possono essere attribuite alla sua attività professionale se ci sono indizi concreti come stretta familiarità, reddito ingiustificato o coinvolgimento nell'attività stessa. In base all'art. 32 Dpr 600/1973, spetta al contribuente dimostrare analiticamente che tali movimenti non riguardano operazioni imponibili; difese generiche non sono sufficienti contro la ricostruzione dell'Ufficio.
Rottamazione-quater in presenza di coobbligati	CASSAZIONE N. 5971/2026	La Cassazione, sentenza n. 5889/2026, ha deciso che il pagamento della prima rata da parte di un coobbligato verso il Fisco estingue il giudizio di legittimità anche per l'altro coobbligato, anche se quest'ultimo non ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla legge.
Autonomia di imposta tra campo civilistico e tributario	CASSAZIONE N. 1789-1571-586/2026	Le ordinanze 1789/2026, 1571/2026 e 586/2026 della Cassazione chiariscono che le fideiussioni enunciate nei decreti ingiuntivi sono soggette a imposta di registro dello 0,5%, anche se l'atto è imponibile ai fini IVA, poiché tra IVA e imposta di registro non c'è alternatività. La natura accessoria della fideiussione rileva solo nel campo civilistico e non incide sull'imposta di registro, applicata al singolo atto. L'imposta di registro sul finanziamento enunciato non si applica se il finanziamento ha già subito l'imposta sostitutiva mutui ex art. 15 Dpr 601/73.

Non prededucibili i crediti del professionista del debitore	CASSAZIONE N. 2779/2026	La Cassazione, con sentenza 2779/2026, ha chiarito che i crediti professionali nel concordato semplificato secondo l'art. 25-sexies non sono prededucibili. Il caso riguardava una società che chiedeva la prededuzione dei crediti professionali, ma la Cassazione ha confermato che l'art. 6 del Codice della crisi indica in modo tassativo le prededuzioni ammesse.
Prove per l'esterovestizione	CASSAZIONE N. 7694/2026	La Cassazione, con sentenza n. 7694/2026, ha stabilito che per accertare l'esterovestizione non basta la prova di vantaggi fiscali o controllo dall'Italia. L'Amministrazione Finanziaria deve dimostrare che la società estera è una costruzione artificiosa, senza reale sostanza economica e creata solo per eludere il fisco.
Ricordo contro il sequestro di crediti d'imposta	CASSAZIONE N. 12284/2026	La Cassazione penale, sentenza n. 12284/2026, ha stabilito che può ricorrere contro il sequestro di crediti d'imposta chiunque abbia interesse a evitare danni dal vincolo cautelare, oltre alla restituzione.
Deducibilità costi da fattura estera	CASSAZIONE N. 475/2026	Con ordinanza n. 475 del 9.01.2026, la Cassazione ha confermato che i costi documentati da fatture di fornitori svizzeri sono deducibili se il giudice verifica l'effettiva esistenza delle operazioni e la loro pertinenza all'attività d'impresa tramite la documentazione contabile e la prova dei pagamenti, anche in presenza di contestazioni sulla leggibilità.
Superbonus e sblocco delle Cilas dormienti	C.G.T. DI MODENA N. 86/2026	La Corte di giustizia tributaria di Modena ha stabilito, con la sentenza n. 86/2026, che per rispettare la scadenza del 30 marzo 2024 relativa al superbonus basta qualsiasi

		pagamento, senza limiti di importo o avanzamento lavori, per non perdere la cessione dei crediti.
Durc per il servizio dell'avvocato	TRIBUNALE DI VERONA N. 439/2026	La sentenza n. 439/2026 del Tribunale di Verona stabilisce che il controllo della regolarità contributiva prima del saldo della fattura vale anche per i legali che agiscono come DPO o consulenti GDPR negli appalti pubblici.
Licenziamento per messaggio su Whatsapp	CORTE DI CASSAZIONE N. 7982/2026	La Corte di Cassazione (ordinanza n. 7982/2026) ha affermato che anche un messaggio in una chat privata di Whatsapp può giustificare il licenziamento se danneggia gravemente il datore di lavoro e mina il rapporto di fiducia, a prescindere dalla natura "chiusa" della chat. Il caso riguarda un messaggio vocale con critiche offensive all'organizzazione aziendale e suggerimenti su come eludere i controlli sul green pass.
Bancarotta fraudolenta per società non più operativa	CASSAZIONE N. 10984/2026	La Cassazione (sentenza n. 10984/2026) stabilisce che l'imprenditore può essere condannato per bancarotta fraudolenta come amministratore di fatto, anche se la società non è più operativa, sulla base degli atti di gestione del patrimonio. Inoltre, l'amministratore della capogruppo è ritenuto responsabile dei reati fallimentari se limita l'autonomia dell'amministratore di diritto della controllata.
Superbonus 110%	TAR MOLISE N. 28/2026	Nel caso di interventi edilizi per il Superbonus, il diniego illegittimo della Soprintendenza non dà automaticamente diritto al risarcimento: il privato deve dimostrare con alta probabilità che ne avrebbe beneficiato senza l'atto. Lo ha

		stabilito il TAR Molise (sentenza n. 28 del 19.01.2026) riguardo all'installazione di un impianto fotovoltaico su un immobile soggetto a vincolo paesaggistico.
Responsabilità del rappresentante legale di una ASD	CASSAZIONE N. 5869/2026	Il rappresentante legale di un'associazione sportiva dilettantistica è personalmente e solidalmente responsabile dei debiti tributari e delle sanzioni pecuniarie maturate durante il suo mandato, in base all'effettiva gestione. La responsabilità deriva dall'attività svolta e dalla direzione, non solo dalla carica. Ordinanza Cassazione n. 5869/2026, depositata il 15.03.2026.
Licenziamento per giusta causa	CASSAZIONE N. 7712/2026	Il licenziamento per giusta causa scatta se un lavoratore ammette di aver preso un prodotto dall'azienda che poi risulta mancante. Dal punto di vista penale, neutralizzare i controlli configura il furto consumato; il dipendente deve dimostrare di aver lasciato l'oggetto altrove per distrazione (Cass. civ., sez. lavoro, ord. n. 7712/2026).
Autonomia del procedimento penale da quello tributario	CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA N. C-475/24	La Corte di Giustizia Europea stabilisce che l'archiviazione penale non impedisce al giudice tributario di verificare autonomamente la situazione fiscale. Con l'ordinanza del 12.11.2025 (C-475/24), ha confermato che il procedimento tributario è indipendente da quello penale e che il giudice può usare prove anche da procedimenti penali archiviati, purché siano tutelati i diritti di difesa del contribuente.
Patto di famiglia ed esenzioni fiscali	CASSAZIONE N. 6612/2026 N. 4376/2026 N. 6614/2026	Secondo recenti sentenze della Cassazione (n. 6612/2026, 4376/2026 e 6614/2026), l'esenzione fiscale su successione e donazione nei patti di famiglia si applica

		solo se il legittimario riceve il controllo legale di una società di capitali o integra un controllo già esistente. Le attribuzioni compensative sono soggette all'imposta di donazione con franchigia e aliquote agevolate, come se fossero fatte dal disponente.
Deducibilità dei costi di difesa penale degli amministratori	CASSAZIONE N. 6636/2026	La Cassazione (ordinanza n. 6636/2026) ha stabilito che le spese legali per la difesa penale degli amministratori sono indeducibili, anche se il reato deriva da una causa civile della società. La comune origine dei procedimenti non rende i costi di difesa inerenti.
Società in liquidazione e insolvenza	CASSAZIONE N. 6666/2026	La Cassazione, con ordinanza n. 6666/2026, ha stabilito che il liquidatore può svolgere tutte le attività necessarie per la liquidazione della società, compreso l'esercizio provvisorio dell'impresa. In caso di liquidazione, il giudice verifica se il patrimonio sociale copre completamente i creditori; se la società è operativa, si deve accertare la disponibilità di risorse liquide o facilmente liquidabili per far fronte alle obbligazioni.

In breve

Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva

La Circolare 26/2026 introduce gli ISAC (Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva), un sistema utilizzato dall'INPS per contrastare il lavoro sommerso. Nella fase di prova si valuterà l'efficacia dello strumento.

L'INPS, attraverso la Circolare 6 marzo 2026 n. 26, ha fornito le prime istruzioni operative riguardanti gli Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva (ISAC), uno strumento destinato a modificare le modalità di analisi delle posizioni contributive dei datori di lavoro. Questa innovazione rappresenta un cambiamento nel sistema previdenziale, introducendo, anche nell'ambito contributivo, metodologie basate su indicatori sintetici e sull'integrazione delle banche dati amministrative, secondo un modello già applicato in ambito fiscale con gli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA).

Questo intervento rientra tra le iniziative delineate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finalizzate al potenziamento delle politiche di contrasto al lavoro sommerso e alla promozione della compliance contributiva.

Gli ISAC rappresentano indicatori statistico-economici sviluppati tramite una metodologia che integra dati di natura fiscale e contributiva, finalizzata alla verifica della coerenza tra l'attività economica dichiarata e la forza lavoro effettivamente impiegata dal datore di lavoro. Il sistema di analisi si fonda sull'elaborazione di dati provenienti da diverse fonti amministrative: da una parte i dati fiscali contenuti nei Modelli ISA, dall'altra i dati contributivi disponibili nei flussi UniEmens, arricchiti da ulteriori informazioni derivanti dalle comunicazioni obbligatorie relative ai rapporti di lavoro e ai lavoratori somministrati. L'obiettivo principale consiste nel costruire una serie di indicatori in grado di correlare specifiche grandezze economiche dell'impresa al fattore lavoro impiegato nello svolgimento dell'attività.

Secondo l'Istituto, i vari indicatori creati dal modello permettono di valutare il rapporto tra beni strumentali e numero di lavoratori, il costo dei prodotti o servizi per ogni addetto, la distribuzione delle tipologie contrattuali impiegate e possibili incoerenze tra dati fiscali e quelli provenienti dalle denunce contributive. Oltre a questi, viene anche elaborato un

indicatore complesso utilizzando modelli econometrici, che calcolano la forza lavoro teorica necessaria per svolgere l'attività economica; ciò permette di confrontare questa stima con le giornate lavorative effettivamente registrate nei flussi contributivi. L'esito dell'analisi non implica automaticamente una situazione di irregolarità contributiva, ma segnala eventuali differenze rispetto ai valori considerati normali.

La circolare precisa che l'implementazione degli ISAC avverrà in una fase iniziale di sperimentazione. A partire dal 1° gennaio 2026, lo strumento sarà applicato a due settori economici specifici, identificati mediante decreto interministeriale: il commercio all'ingrosso alimentare e le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere. La selezione di questi comparti costituisce il punto di partenza per un percorso volto all'estensione graduale degli indici ad ulteriori settori economici nei prossimi mesi. In questa prima fase, le elaborazioni saranno basate sui dati dell'anno 2023 e permetteranno all'Istituto di avviare il monitoraggio dell'efficacia degli indicatori e delle relative dinamiche applicative.

In seguito alle elaborazioni effettuate, l'INPS trasmetterà ai datori di lavoro interessati una comunicazione di compliance contenente i risultati degli indicatori calcolati. Tale comunicazione specifica, per ciascun indicatore, il valore di riferimento considerato normale, l'esito dell'analisi e la stima delle giornate lavorative necessarie per rientrare nella fascia di normalità. La lettera non costituisce un atto di accertamento né comporta automaticamente l'individuazione di irregolarità contributiva; rappresenta esclusivamente uno strumento informativo che consente al datore di lavoro di verificare la propria posizione sulla base dei dati elaborati dall'Istituto.

Le aziende che riceveranno la comunicazione potranno valutare i possibili scostamenti segnalati e, se necessario, inviare risposte all'Istituto tramite il sistema di comunicazione bidirezionale disponibile nel cassetto previdenziale del contribuente. In questo spazio sarà possibile motivare gli scostamenti, segnalare le azioni correttive già effettuate nei flussi UniEmens o richiedere chiarimenti sui dati utilizzati per calcolare gli indicatori. Se si dovesse riscontrare la necessità di regolarizzare alcune posizioni contributive, le aziende potranno inviare i flussi UniEmens di regolarizzazione seguendo la procedura predisposta per le regolarizzazioni da attività di compliance.

La configurazione del sistema evidenzia un significativo collegamento con il Modello degli ISA fiscali. Il perimetro di applicazione degli ISAC corrisponde infatti a quello degli Indici Sintetici di Affidabilità adottati dall'Agenzia delle Entrate, e gran parte delle informazioni

impiegate per la determinazione degli indicatori contributivi proviene dai dati riportati nei Modelli ISA.

La fase iniziale di applicazione permetterà di analizzare come il Modello opera e in che modo le comunicazioni di compliance si integrano nel rapporto tra aziende, intermediari e l'Amministrazione previdenziale.

Nelle situazioni complesse, il consulente è tenuto a rispondere esclusivamente in caso di colpa grave

L'ordinanza n. 5635/2026 della Corte di Cassazione ha generato discussioni tra i professionisti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali per conto dei propri clienti. Tale ordinanza chiarisce che la responsabilità sanzionatoria del dottore commercialista per concorso esterno nella violazione, ai sensi dell'art. 9 del DLgs. 472/97, si configura qualora egli compia azioni o omissioni che consentono o facilitano la realizzazione di illeciti tributari.

Questa responsabilità non viene meno nemmeno se la dichiarazione non è stata redatta dalla stessa persona. Infatti, svolgendo il ruolo di consulente tributario, anche quando si è incaricati della tenuta della contabilità, resta l'obbligo di verificare che le dichiarazioni inviate corrispondano ai dati delle scritture contabili della società cliente e siano conformi alla legge.

È fondamentale contestualizzare accuratamente il principio espresso, così da evitare inutili allarmismi, mentre si attende che la Corte di Cassazione possa eventualmente chiarirlo ulteriormente.

Secondo le regole generali, il professionista può dover pagare sanzioni amministrative sia quando è responsabile in modo diretto della violazione, sia quando condivide la responsabilità con il contribuente.

In base a quanto detto, la sanzione prevista per il professionista che abbia agito insieme al contribuente secondo l'art. 9 del DLgs. 472/97 richiede che il professionista abbia fornito un contributo concreto, sia di tipo materiale che psicologico, nella commissione dell'illecito.

In riferimento alle società, l'articolo 7 del Decreto Legge n. 269/2003 dispone che "le sanzioni amministrative connesse al rapporto fiscale proprio di società o enti dotati di personalità giuridica sono imputabili esclusivamente alla persona giuridica".

In questa circostanza, la giurisprudenza di legittimità ha negato la responsabilità del professionista o della persona fisica concorrente, eccezion fatta per i casi in cui la società sia stata costituita in modo artificioso quale mero schermo (Cass. 6 maggio 2022 n. 14364).

È stato inoltre chiarito che la responsabilità della persona fisica non sussiste nei casi in cui questa rivesta la posizione di soggetto terzo rispetto all'ente, a meno che non venga

comprovato il proprio interesse nella violazione, concretizzatosi in un vantaggio personale (Cass. 13 novembre 2020 n. 25757). Altre pronunce, tuttavia, hanno stabilito che non sia necessario dimostrare il perseguimento di un beneficio ulteriore rispetto al compenso, il quale può eventualmente assumere rilevanza solo come elemento indiziario (Cass. 25 luglio 2024 n. 20697 e 25 marzo 2025 n. 7948).

A parte i casi di frode già menzionati, l'articolo 5 del DLgs. 472/97, riguardante la colpevolezza, stabilisce al comma 1 che "Le violazioni commesse durante l'attività di consulenza tributaria che richiedono la soluzione di problemi particolarmente complessi sono punibili solo se vi è dolo o colpa grave".

La colpa grave si verifica quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono così evidenti da non lasciare alcun dubbio sul significato e sulla portata della norma violata. Di conseguenza, risulta chiara una palese inosservanza di obblighi tributari fondamentali. Tuttavia, secondo l'articolo 5 comma 3 del DLgs. 472/97, un mancato versamento occasionale del tributo non è considerato colpa grave.

Questa normativa è utile per collocare correttamente il principio espresso dall'ordinanza n. 5635 del 12 marzo 2026. La sanzione è stata applicata congiuntamente perché, anche se la dichiarazione era stata solo inviata dal professionista che gestiva la contabilità, sono stati dedotti tutti i costi relativi agli acquisti di carburante senza rispettare le percentuali stabilite dalla legge.

Inoltre, si è evidenziata una ripetizione sistematica, protratta per diversi anni, di violazioni tributarie simili commesse da clienti del (...) professionista; questo rappresenta un elemento che fa presumere la consapevolezza del professionista rispetto alle infrazioni compiute. Questi fatti dimostrano che si tratta di una situazione ben diversa dalla responsabilità che può sorgere nello svolgimento della normale consulenza tributaria, compresa la compilazione delle dichiarazioni, per semplice mancanza di diligenza.

Non si può affermare che il professionista sia automaticamente soggetto a sanzioni per ogni errore nella trasmissione di dichiarazioni dei redditi o IVA. Quando si tratta di questioni complesse, situazione frequente nel sistema fiscale, la responsabilità del professionista emerge solo se sono presenti i presupposti per il concorso di persone oppure in caso di colpa grave.

Anche quando non si tratta di questioni particolarmente complesse, è comunque necessario che l'ente creditore dimostri i requisiti per il concorso di persone. Tali requisiti, secondo il nostro parere, non possono essere considerati automaticamente presenti solo perché è stata trasmessa la dichiarazione.

L'Approfondimento

Le cessioni intracomunitarie e il riparto dell'onere probatorio – prima parte

Premessa

In merito alla rilevanza delle prove documentali della cessione intracomunitaria previste dall'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE si è pronunciata la Corte di Giustizia UE nella sentenza del 13 novembre 2025, causa C-639/24 affermando che se le prove documentali non sono prodotte dal cedente, le Autorità fiscali devono valutare qualsiasi ulteriore elemento prodotto per capire se effettivamente i beni sono stati trasportati/spediti dal territorio di uno Stato membro a quello dello Stato membro di destinazione.

Di seguito l'analisi della questione.

Il caso di specie

Nel caso affrontato dalla Corte di Giustizia UE nella Causa C-639/24:

- una società croata aveva ceduto beni a una società slovena con trasporto a cura di quest'ultima;
- le Autorità fiscali avevano ritenuto errata l'applicazione del regime di esenzione dall'IVA applicato dalla società croata.

  Nello specifico, senza contestare che i beni fossero stati effettivamente trasportati a destinazione della Slovenia, le Autorità fiscali hanno valutato che gli elementi di prova forniti dalla società, nella specie le dichiarazioni del cessionario attestanti la loro avvenuta ricezione, le fatture di vendita e le lettere di vettura, non fossero sufficienti a soddisfare le condizioni per l'esenzione IVA, stabilite dall'art. 45-bis, par. 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE[1].

[1] **L'art. 45-bis, par. 1, lett. b) del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE afferma che: "1. Ai fini dell'applicazione delle esenzioni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE, si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, in presenza di una dei casi seguenti:**

b) il venditore è in possesso di:

l) una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni; tale dichiarazione scritta indica la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente; la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del

Ebbene, per dirimere la diatriba il giudice nazionale ha sospeso il giudizio e ha rimesso la questione ai giudici europei chiedendo:

- se il regime di esenzione IVA applicabile alla cessione intracomunitaria può essere negato in assenza degli elementi di prova dettati dall'art. 45-bis del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE;
- se le Autorità fiscali possano rifiutarsi o meno di valutare ulteriori elementi di prova per stabilire se i beni sono stati trasportati/spediti nello Stato membro di destinazione.

I requisiti per qualificare non imponibile una cessione intracomunitaria

Come stabilito dall'art. 41, comma 1, lett. a) del DL n. 331/1993[2], costituiscono cessioni intracomunitarie non imponibili ai fini IVA le cessioni a titolo oneroso di beni trasportati/spediti nel territorio di altro Paese UE dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti passivi IVA.

Premesso ciò, osserviamo che a norma del successivo comma 2-ter dello stesso art. 41 del DL n. 331/1993[3], la cessione intracomunitaria per essere qualificata non imponibile richiede che:

- il cessionario abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione IVA;
- il cedente abbia presentato il Modello Intra 1-bis o in alternativa abbia debitamente giustificato l'incompleta o la mancata compilazione dello stesso.

---

mezzo di trasporto; nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente; e

II) almeno due degli elementi di prova non contraddittori di cui al paragrafo 3, lettera a), rilasciati da due diverse parti e che siano indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente, o uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al paragrafo 3, lettera a), in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di cui al paragrafo 3, lettera b), che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

L'acquirente deve fornire al venditore la dichiarazione scritta di cui alla lett. b), punto i), entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione".

[2] **L'art. 41, comma 1, lett. a) del DL n. 331/1993 prevede che: "1. Costituiscono cessioni non imponibili:**

a) le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall'acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta o di enti, associazioni ed altre organizzazioni indicate nell'art. 4, quarto comma, del DPR n. 633/1972, non soggetti passivi d'imposta; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni. La disposizione non si applica per le cessioni di beni, diversi dai prodotti soggetti ad accisa, nei confronti dei soggetti indicati nell'art. 38, comma 5, lett. c), del presente decreto, i quali, esonerati dall'applicazione dell'imposta sugli acquisti intracomunitari effettuati nel proprio Stato membro, non abbiano optato per l'applicazione della stessa; le cessioni dei prodotti soggetti ad accisa sono non imponibili se il trasporto o spedizione degli stessi sono eseguiti in conformità degli artt. 6 e 8 del presente decreto".

[3] **Comma aggiunto dall'art. 1, lett. b) del Dlgs n. 192/2021.**

Sempre sul tema sono interessanti le Note esplicative della Commissione Europea, pubblicate nel dicembre del 2019, in cui è stato precisato che:

- il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario della cessione non necessariamente deve essere un numero di identificazione IVA rilasciato dal Paese UE verso il quale i beni sono spediti o trasportati.
  In pratica, il numero di identificazione IVA può anche essere attribuito da un Paese UE diverso da quello in cui inizia la spedizione o il trasporto;
- in virtù del fatto che il numero identificativo del cessionario rappresenta un requisito sostanziale per l'esenzione della cessione intracomunitaria, il cedente deve applicare l'IVA in fattura anche quando, al momento di effettuazione dell'operazione, il cessionario non ha ancora ottenuto dalle Autorità fiscali del proprio Paese UE l'attribuzione del numero identificativo.
  Di conseguenza, solo quando il numero di identificazione IVA sarà acquisito il cessionario potrà informare il cedente per rettificare la fattura originaria e per applicare l'esenzione;
- non essendo stata prevista dalla Direttiva una metodologia ad hoc per comunicare il numero di identificazione IVA, le parti contraenti non sono soggette a nessun requisito formale e sono libere di scegliere la modalità di condivisione che preferiscono.
  Così, ad esempio, l'avvenuta comunicazione può anche ricavarsi dal semplice riporto nella fattura di vendita del cedente del numero di identificazione IVA del proprio acquirente;
- quando il cessionario aderisce a un Gruppo IVA, che consente ai soggetti passivi vincolati da legami finanziari, economici e organizzativi di essere trattati come un unico soggetto passivo, questo soggetto deve comunicare il codice identificativo del Gruppo;
- tra i possibili casi che giustificano l'omissione dell'elenco o la sua infedele presentazione, sono annoverabili i seguenti in cui:
  - ✓ la cessione intracomunitaria risulta inclusa nell'elenco riepilogativo relativo al periodo successivo a quello di competenza;
  - ✓ la cessione intracomunitaria, pur risultando inclusa nell'elenco riepilogativo di competenza, riporta un valore errato della fornitura, non imputabile alla malafede del cedente;

- ✓ l'elenco riepilogativo presenta il vecchio codice identificativo del cessionario, cambiato a seguito di una operazione straordinaria che lo ha interessato.

In definitiva, per poter considerare non imponibile una cessione intracomunitaria devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

- onerosità dell'operazione;
- costituzione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- qualifica di operatore economico sia del cedente nazionale, che del cessionario comunitario.

  Sul punto segnaliamo che la qualificazione del cessionario è confermata solo con l'avvenuta comunicazione al cedente del proprio codice identificativo IVA;
- riscontro della registrazione del codice identificativo IVA del cessionario nell'archivio VIES;
- effettiva movimentazione dei beni dall'Italia ad altro Paese membro, indipendentemente dal fatto che il trasporto/spedizione sia curato dal cedente, dal cessionario o da terzi per loro conto;
- dichiarazione della cessione intracomunitaria nel Modello Intra 1-bis.

L'Agenzia delle Entrate e la non imponibilità di una cessione intracomunitaria

Più volte l'Ufficio ha specificato che l'iscrizione nell'archivio VIES del cedente e del cessionario costituisce "***conditio sine qua non***" per qualificare non imponibile una cessione intracomunitaria[4].

Tuttavia, a seguito delle modifiche operate dal Dlgs. n. 192/2021, con effetto dal 1/12/2021, l'Agenzia delle Entrate, in occasione del Videoforum 13.1.2020, ha chiarito che:

- la mancata iscrizione nell'archivio VIES del cessionario non consente di qualificare l'operazione come "***intracomunitaria***", con conseguente tassazione della stessa nel Paese membro di origine;
- la mancata iscrizione al VIES del cedente incide sulla qualificazione dell'operazione solo se il cedente non presenta l'elenco riepilogativo o lo presenta in modo incompleto e se non è in grado di giustificare l'omessa o l'incompleta presentazione.

La prova della cessione intracomunitaria dal 1.1.2020

[4] **Si vedano a tal proposito la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 39/E/2011 e la risoluzione della stessa Agenzia delle Entrate n. 42/E/2012.**

Come noto, l'art. 1 del Regolamento di esecuzione 2018/1912/UE ha introdotto il nuovo art. 45-bis nel Regolamento di esecuzione 2011/282/UE.

In vigore dal 1.1.2020 la norma regolamenta la prova delle cessioni intracomunitarie di beni, ed è applicabile in tutti gli Stati membri senza la necessità di essere recepita dagli ordinamenti interni.

A ben vedere, infatti, i diversi approcci degli Stati membri nell'applicazione dell'esenzione prevista per le cessioni intracomunitarie avevano creato difficoltà e incertezze giuridiche per le imprese che mal si conciliavano con l'obiettivo di migliorare gli scambi intracomunitari e con l'abolizione delle frontiere fiscali.

Era, quindi, necessario individuare specificatamente sotto quali condizioni poteva applicarsi l'esenzione, anche in ragione del fatto che le frodi transfrontaliere in materia di IVA risultavano spesso associate alla detassazione delle cessioni intracomunitarie.

Per questi motivi, sono stati individuati degli appositi elementi che consentono di provare che i beni sono stati effettivamente spediti/trasportati dal territorio dello Stato membro di cessione a quello di arrivo.

Detto ciò, osserviamo che i casi elencati dal nuovo art. 45-bis del Regolamento di esecuzione 2011/282/UE riguardano quelle ipotesi in cui i beni sono stati spediti/trasportati:

- dal cedente, direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto; ovvero
- dal cessionario o da terzi per suo conto.

Beni trasportati/spediti dal cedente direttamente o tramite terzi che agiscono per suo conto

I beni si considerano trasportati/spediti dal Paese UE di partenza allo Stato UE di arrivo se il venditore è in grado di certificare che la spedizione/trasporto è stata effettuata da lui o da un terzo per suo conto e in particolare se lo stesso venditore è in possesso:

- di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente. Trattasi nello specifico dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni. Si pensi ad esempio a un documento o a una lettera CMR riportante la firma, a una polizza di carico, a una fattura di trasporto aereo, oppure a una fattura emessa dallo spedizioniere;
- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di seguito elencati, che confermano la

spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

In particolare, si fa riferimento:

- ✓ alla polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o ai documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
- ✓ ai documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità. Si pensi in tal senso al documento rilasciato da un notaio che conferma l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ✓ alla ricevuta rilasciata da un depositario nel Paese UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Beni trasportati/spediti dal cessionario o da terzi per suo conto

I beni si considerano trasportati/spediti dal Paese UE di partenza allo Stato UE di arrivo se il cedente è in possesso:

- di una dichiarazione scritta dall'acquirente che deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione.

  Nello specifico la dichiarazione in questione deve:

  - ✓ certificare che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto;
  - ✓ individuare lo Stato membro di destinazione dei beni;
  - ✓ deve riportare i seguenti elementi:
    - la data di rilascio;
    - il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
    - la quantità e la natura dei beni;
    - la data e il luogo di arrivo dei beni;
    - il numero di identificazione del mezzo di trasporto nel caso di cessione di questa tipologia di beni;
    - l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente;
- di almeno due dei seguenti elementi di prova non contraddittori, rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

  Trattasi nello specifico dei documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni. Si pensi ad esempio a un documento o a una lettera CMR riportante la firma, a una polizza di carico, a una fattura di trasporto aereo, oppure a una fattura emessa dallo spedizioniere

- di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui sopra, in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova non contradditori di seguito elencati, che confermano la spedizione o il trasporto rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

  In particolare, si fa riferimento:

  - ✓ alla polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o ai documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  - ✓ ai documenti ufficiali rilasciati da una pubblica Autorità. Si pensi in tal senso al documento rilasciato da un notaio, che conferma l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  - ✓ alla ricevuta rilasciata da un depositario nel Paese UE di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Tuttavia, si rammenda che a prescindere dal soggetto che cura il trasporto o la spedizione le Autorità fiscali possono sempre confutare la presunzione.

L'Approfondimento

Le previsioni del Decreto Fiscale

Il D.L. n. 38/2026 (Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2026, in vigore dal 28 marzo 2026) interviene su quattro fronti fiscali di primaria importanza: annulla con effetto retroattivo le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2026 alla tassazione di dividendi e plusvalenze PEX, elimina il vincolo Made in EU/SEE per l'iperammortamento, chiarisce l'ambito applicativo del nuovo regime IVA delle permute e istituisce un tax credit del 35% per le domande Transizione 5.0 rimaste prive di finanziamento.

Vediamo in questo intervento di analizzare i contenuti del decreto, in attesa di vedere le modifiche e le integrazioni che saranno apportate in sede di conversione.

1. Dividendi e plusvalenze PEX: si torna alla disciplina ante 2026

Con una mossa che, parafrasando il celebre adagio gattopardesco, potrebbe definirsi «cambiare tutto per non cambiare niente», l'articolo 11 del decreto fiscale ripristina integralmente la disciplina previgente alla Legge di Bilancio 2026 (L. n. 199/2025) in materia di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze da partecipazione qualificata. La retroattività della norma al 1° gennaio 2026 garantisce la continuità applicativa senza soluzioni di discontinuità.

Il quadro introdotto dalla Legge di Bilancio 2026

La Legge n. 199/2025 aveva innestato, negli articoli 58 e 89 del TUIR, stringenti requisiti quantitativi per l'accesso ai regimi della dividend exemption e della participation exemption (PEX). In particolare, erano stati introdotti due requisiti alternativi:

- una partecipazione diretta nel capitale della società partecipata non inferiore al 5% (con computo anche delle partecipazioni indirette detenute all'interno del medesimo gruppo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1, n. 1), e 2, c.c.);
- un valore fiscale dell'investimento non inferiore a 500.000 euro.

Solo in presenza di tali soglie i dividendi percepiti in regime d'impresa sarebbero stati imponibili nella misura del 58,14% del loro ammontare, mentre per i soggetti IRES l'esclusione dalla formazione del reddito sarebbe rimasta al 95%. Analoghi requisiti erano

stati estesi al regime PEX (articoli 58 e 87 TUIR) e alla ritenuta ridotta dell'1,20% applicabile ai dividendi corrisposti a società residenti in Stati UE/SEE non rientranti nella direttiva n. 2011/96/UE.

L'intervento del legislatore della Legge di Bilancio era motivato dall'esigenza di eliminare asimmetrie impositive: senza i nuovi requisiti, la medesima partecipazione avrebbe potuto generare, in costanza di detenzione, dividendi integralmente imponibili e, al momento della cessione, plusvalenze integralmente esenti, aprendo la strada a potenziali arbitraggi fiscali.

Il retrofront del decreto fiscale

L'articolo 11 del D.L. n. 38/2026 abroga le modifiche apportate dalla L. n. 199/2025 e ripristina le disposizioni del TUIR nella loro formulazione ante riforma. Ne consegue che, per beneficiare della dividend exemption e della PEX, non è più richiesto il rispetto di alcuna soglia quantitativa riferita alla partecipazione detenuta.

La decorrenza della norma ripristinatoria è fissata al 1° gennaio 2026, in perfetto coordinamento con la decorrenza delle norme abrogate. Sul piano operativo, ciò significa che gli operatori possono continuare – e potranno continuare retroattivamente – ad applicare la disciplina previgente senza necessità di adottare comportamenti difformi o di procedere a rettifiche.

2. IPERAMMORTAMENTO 2026: VIA IL VINCOLO MADE IN EU/SEE

L'art. 7 del decreto fiscale sopprime la condizione geografica che la Legge di Bilancio 2026 aveva imposto quale requisito per l'accesso al nuovo iperammortamento, rendendo così agevolabili gli investimenti in beni strumentali prodotti in qualsiasi Paese, inclusi quelli extra-UE.

La disciplina del nuovo iperammortamento in sintesi

Il regime, disciplinato dall'articolo 1, commi 427-436, della L. n. 199/2025, riconosce una maggiorazione del costo fiscalmente rilevante dei beni, fruibile ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing (IRES e IRPEF, non IRAP), sotto forma di variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi. La finestra temporale degli investimenti agevolabili va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Le aliquote di maggiorazione sono:

Scaglione di investimento	Maggiorazione del costo
Fino a 2.500.000 €	**180%**
Da 2.500.001 € a 10.000.000 €	**100%**
Da 10.000.001 € a 20.000.000 €	**50%**

Cosa cambia con il decreto fiscale

La soppressione del vincolo Made in EU/SEE, annunciata dal MEF già con il comunicato stampa del 12 marzo 2026, ha effetto retroattivo al 1° gennaio 2026. Ne consegue che sono agevolabili anche gli acquisti di beni prodotti in Paesi terzi extra-europei già effettuati dall'inizio dell'anno.

Attenzione: l'esenzione dal vincolo geografico non si estende ai moduli fotovoltaici. Ai sensi del comma 429, lett. b), della L. n. 199/2025 – rimasto invariato – sono agevolabili esclusivamente i moduli di cui all'articolo 12, comma 1, lett. b) e c), del D.L. n. 181/2023, vale a dire:

- moduli con celle prodotte nell'UE con efficienza a livello di cella almeno pari al 23,5%;
- moduli composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell'UE con efficienza di cella almeno pari al 24%.

Aspetti critici ancora irrisolti

Il decreto fiscale non scioglie alcune ambiguità interpretative della disciplina originaria che rimangono aperte:

- Scaglioni annuali o pluriennali: non è chiaro se i tre scaglioni di investimento (2,5 – 10 – 20 milioni) siano da considerarsi annuali o riferiti all'intero periodo agevolato (2026-2028). La circolare ADE n. 14/E/2022 sul credito 4.0 propendeva per la cadenza annuale, ma la relazione tecnica della L. n. 199/2025 non fornisce indicazioni esplicite.
- Software in licenza d'uso e cloud computing: resta aperta la possibilità di fruire dell'agevolazione per i canoni di competenza del periodo agevolato.

– Concordato preventivo biennale: le imprese aderenti risultano attualmente escluse dall'agevolazione, non rientrando l'iperammortamento tra le variazioni del reddito concordato di cui all'articolo 16 del D.Lgs. n. 13/2024.

3. PERMUTE IVA: IL NUOVO REGIME SI APPLICA SOLO AI CONTRATTI DAL 1/1/2026

L'art. 1 del decreto fiscale ridefinisce l'ambito temporale di applicazione della nuova base imponibile IVA per le operazioni permutative, limitandola ai contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026 e contestualmente facendo salvi i comportamenti adottati nel periodo transitorio.

La novità della Legge di Bilancio 2026

La Legge n. 199/2025 ha modificato l'articolo 13, comma 2, lett. d), del D.P.R. n. 633/1972, sostituendo il criterio del valore normale con quello dei costi sostenuti dal cedente o prestatore. La modifica si inserisce nel solco della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cause C-33/93, Empire Stores; C-380/99, Bertelsmann), secondo cui la base imponibile deve riflettere l'ammontare effettivo che il cedente è disposto a pagare per procurarsi la controprestazione.

La precisazione del decreto fiscale

Il decreto fiscale sostituisce il comma 139 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio, precisando che il nuovo criterio dei costi si applica alle operazioni «effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026». I contratti già in corso al 1° gennaio 2026 restano pertanto governati dalla norma previgente (criterio del valore normale), con effetto ex tunc.

Salvaguardia dei comportamenti pregressi

In ossequio ai principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto fiscale fa salvi i comportamenti adottati sia anteriormente al 1° gennaio 2026 (in conformità al nuovo criterio) sia dal 1° gennaio al 28 marzo 2026 (in conformità al vecchio o al nuovo criterio). In sostanza, non sono applicabili sanzioni per i comportamenti difformi tenuti nel periodo di vigenza del testo originario.

4. Credito d'imposta del 35% per le istanze Transizione 5.0 non soddisfatte

L'articolo 8 del decreto fiscale introduce un nuovo credito d'imposta in favore delle imprese che avevano presentato comunicazioni preventive per il credito Transizione 5.0 ex art. 38 del D.L. n. 19/2024, rimaste senza copertura a causa dell'esaurimento delle risorse disponibili.

Il contesto

Con il D.M. 6 novembre 2025, il MIMIT aveva comunicato l'esaurimento delle risorse per il credito Transizione 5.0. Le imprese avevano comunque potuto presentare comunicazioni di prenotazione dal 7 novembre 2025, con assegnazione subordinata alla disponibilità di nuovi fondi. Il successivo D.L. n. 175/2025 aveva fissato al 27 novembre 2025 il termine per le comunicazioni preventive e regolato il rapporto con il credito 4.0 in termini di divieto di cumulo.

Il nuovo credito d'imposta: caratteristiche operative

Il credito d'imposta è riconosciuto nel 2026 alle imprese che:

- abbiano presentato le comunicazioni di cui all'art. 38, comma 10, primo periodo, del D.L. n. 19/2024;
- i cui investimenti risultino tecnicamente rispondenti ai requisiti di ammissibilità del D.M. 24 luglio 2024.

Il credito è pari al 35% dell'ammontare richiesto con le comunicazioni preventive, con riferimento agli investimenti ricompresi negli allegati A e B della L. n. 232/2016 (piano Industria 4.0), maggiorato delle spese di certificazione. Il limite di spesa complessivo è fissato in 537 milioni di euro per il 2026.

Sul piano procedurale:

- il GSE comunicherà entro il 30 aprile 2026 a ciascun soggetto interessato l'ammontare del credito d'imposta utilizzabile, con previa comunicazione all'Agenzia delle Entrate;
- il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del GSE;

- non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all'art. 1, comma 53, L. n. 244/2007, art. 34, L. n. 388/2000, e art. 31, D.L. n. 78/2010;
- il credito non concorre alla formazione del reddito imponibile IRES/IRPEF né della base imponibile IRAP.

CONCLUSIONI

Il D.L. n. 38/2026 si inserisce in un quadro normativo caratterizzato da frequenti oscillazioni legislative, che generano incertezza negli operatori e aggravio di costi di compliance. Il retrofront su dividendi e plusvalenze PEX, sebbene tecnicamente apprezzabile nella misura in cui ripristina la certezza del diritto, lascia sullo sfondo le questioni di fondo in materia di asimmetrie impositive che avevano originariamente motivato la riforma.

L'eliminazione del vincolo Made in EU/SEE per l'iperammortamento va nella direzione di un maggior pragmatismo industriale, ma gli aspetti ancora irrisolti (periodicità degli scaglioni, software in cloud, concordato preventivo biennale) richiedono urgenti chiarimenti ministeriali. Sul fronte IVA, la precisazione sull'ambito applicativo delle permute garantisce continuità per i contratti preesistenti. L'introduzione del tax credit del 35% per il Transizione 5.0 rappresenta infine un segnale positivo per le imprese che avevano effettuato investimenti senza poter accedere alle risorse originarie.

Rimane, in ogni caso, l'auspicio che il legislatore adotti un approccio più stabile e sistematico alla normativa fiscale, evitando interventi correttivi retroattivi che – pur se tecnicamente salutati con favore – minano la pianificazione economica e la fiducia degli operatori nel sistema.

L'Approfondimento

L'estromissione dell'immobile dell'impresa individuale

PREMESSA

La Finanziaria 2026 ha riproposto l'estromissione agevolata dell'immobile strumentale dell'impresa individuale, da effettuarsi entro il 31.05.2026 a fronte del pagamento di un'imposta sostitutiva dell'8% sull'eventuale plusvalenza realizzata.

Gli immobili devono essere posseduti al 30.09.2025 e la data di effetto dell'estromissione corrisponde con il 01.01.2026.

Non è necessario l'intervento del notaio ma solo una semplice annotazione nel libro cespiti o nell'inventario. Di fatto, non trattandosi di una vera e propria assegnazione, l'immobile rimane nella sfera della persona fisica, anche se non in regime d'impresa, la quale dovrà tassarlo secondo le regole catastali (quadro RB, Mod. REDDITI PF)

Considerato che il comma 41 dell'art. 1, Legge 199/2025 (Finanziaria 2026) richiama "le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, Legge 208/2015", per l'applicazione della "nuova" estromissione è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 01.6.2016, n. 26/E in relazione alla precedente agevolazione.

REQUISITO SOGGETTIVO

L'estromissione agevolata può essere effettuata dai soggetti che:

1. al 30.09.2025 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale,
2. e che la mantengono fino al 01.01.2026 (data di effetto dell'estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione.

Tale operazione è consentita a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato).

L'estromissione può essere operata anche:

1. dall'erede dell'imprenditore deceduto dopo il 30.09.2025, a condizione che abbia proseguito in forma individuale l'attività del de cuius;
2. dal donatario dell'azienda che ha proseguito in forma individuale l'attività del donante,

tenendo presente che, in base all'art. 58, TUIR, l'azienda è assunta ai medesimi valori riconosciuti in capo al donante.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, nella citata Circolare n. 26/E, non possono avvalersi dell'estromissione:

1. i soggetti per i quali al 01.01.2026 la qualifica di imprenditore è venuta meno, ossia coloro che hanno cessato l'attività con conseguente chiusura della partita IVA al 31.12.2025;
2. l'imprenditore individuale che ha concesso l'unica azienda in affitto o usufrutto prima del 01.01.2026, considerato che per tutta la durata dell'affitto o usufrutto è "sospesa" la qualifica di imprenditore;
3. l'unico socio di una società di persone che, non avendo provveduto alla ricostituzione della pluralità dei soci, non ha "trasformato" la società in ditta individuale entro il 30.09.2025.

Per i contribuenti forfetari, potenzialmente ammessi all'estromissione, tale operazione non risulta interessante, considerato che, come precisato dall'Agenzia nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E "*le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l'adozione del regime forfetario*".

Per tali soggetti, il passaggio dell'immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di una plusvalenza. Come confermato dalla stessa Agenzia nella Risposta 7.10.2019, n. 391 "*l'estromissione dei beni... non assume alcuna rilevanza fiscale, in quanto la relativa plusvalenza è realizzata in vigenza di cd. regimi forfetari*".

I contribuenti forfetari devono annotare l'eventuale estromissione nei registri tenuti fino al periodo d'imposta antecedente all'ingresso nel regime forfetario riportanti i beni immobili interessati, in quanto esonerati dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili nonché del registro IVA acquisti.

REQUISITO OGGETTIVO

Possono essere estromessi gli immobili strumentali (per natura o destinazione) individuati dall'art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 30.09.2025.

Tipologia immobile	Categoria immobile
Strumentali per natura	Immobili rientranti nelle categorie B, C, D, E, A/10 (possono essere estromessi anche se non impiegati nel ciclo produttivo dell'impresa ovvero anche se dati in locazione o comodato a terzi) Come chiarito nella citata Circolare n. 26/E, per gli immobili della categoria A/10 la strumentalità per natura si configura "*qualora la destinazione dell'ufficio sia prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria*"
Strumentali per destinazione	Immobili utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa, indipendentemente dalla categoria catastale (possono essere estromessi solo quelli utilizzati in maniera esclusiva e diretta per l'esercizio dell'attività)

Poiché la "strumentalità" dell'immobile va verificata al 30.09.2025, qualora lo stesso, successivamente a tale data, sia stato concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere all'estromissione.

Come disposto dall'art. 65, comma 1, TUIR, gli immobili strumentali per natura o per destinazione si considerano relativi all'impresa:

1. per i soggetti in contabilità ordinaria, se iscritti nell'inventario;
2. per i soggetti in contabilità semplificata, se risultanti dal registro dei beni ammortizzabili.

A tal proposito va tenuto presente che fino al 31.12.1991:

1. gli immobili strumentali per destinazione erano considerati sempre relativi all'impresa, anche se non indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
2. per gli immobili strumentali per natura era comunque richiesta l'indicazione nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili)

<table>
<tr><th>Tipologia immobile</th><th colspan="2">Condizioni</th></tr>
<tr><td>Strumentale per natura</td><td colspan="2">Solo se iscritto nell'inventario o nel registro beni ammortizzabili</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Strumentale per destinazione</td><td>Acquisti fino al 31.12.1991</td><td>Anche se non iscritto nell'inventario o nel registro dei beni ammortizzabili.

Tale immobile continua ad essere considerato relativo all'impresa e può essere estromesso se al 30.09.2025 era utilizzato come bene strumentale</td></tr>
<tr><td>Acquisto dopo il 31.12.1991</td><td>Solo se iscritto nell'inventario o nel registro beni ammortizzabili</td></tr>
</table>

L'estromissione agevolata non può riguardare i seguenti immobili:

1. beni merce;
2. non strumentali né per natura né per destinazione, anche se indicati nell'inventario (o nel registro dei beni ammortizzabili);
3. ceduti o già "autoconsumati" anteriormente al 01.01.2026;
4. in leasing (come specificato dall'Agenzia nella Risoluzione 8.5.2008, n. 188/E l'utilizzatore ha la mera detenzione del bene). L'estromissione è comunque consentita per gli immobili riscattati entro il 30.09.2025.

Fattispecie	Estromissione	Condizioni
Strumentale per natura (B, C, D, E A/10)	SI	Risultante dall'inventario o dal libro beni ammortizzabili, anche se locato o concesso in uso a terzi
Strumentale per destinazione (qualsiasi categoria)	SI	Utilizzato direttamente nell'esercizio dell'attività d'impresa Risultante dall'inventario o dal libro beni ammortizzabili, se acquistato dopo il 01.01.1992
Bene merce	NO	-
Bene "patrimonio"	NO	-

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'OPZIONE

L'estromissione:

1. va effettuata entro il 31.05.2026. A tal fine, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, l'opzione è desumibile dal comportamento concludente. In particolare, dovendo manifestare la volontà di escludere l'immobile dal patrimonio dell'impresa lo stesso, può essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione dell'estromissione:
    a. sul libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria;
    b. sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabilità semplificata;
2. ha effetto dal 01.01.2026.

TASSAZIONE

L'estromissione richiede il versamento di un'imposta sostitutiva pari all'8% sulla differenza tra il valore normale e il valore fiscalmente riconosciuto dell'immobile da estromettere.

L'estromissione può essere effettuata anche in presenza di una base imponibile (differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto) pari a zero o negativa.

Posto che, come accennato, all'estromissione in esame è applicabile quanto previsto dal comma 121 dell'art. 1, Finanziaria 2016, il quale rinvia al comma 117 dello stesso art. 1, in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci, il valore normale dell'immobile è rappresentato alternativamente dal:

1. valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR);
2. o dal valore catastale, individuato applicando alla rendita catastale (RC) rivalutata del 5% (25% per i terreni) il moltiplicatore di cui all'art. 52, D.P.R. 131/86 tenendo conto degli aumenti disposti dal D.L. 168/2004 (20%) nonché, per gli immobili di categoria B, dal D.L. 262/2006 (40%).

Categoria immobile	Valore catastale
A (escluso A/10) e C (escluso C/1)	RC x 5% x 120
B	RC x 5% x 168
A/10 e D	RC x 5% x 60
C/1 e E	RC x 5% x 40,8

Il valore fiscalmente riconosciuto, come chiarito dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E, corrisponde al valore iscritto nel libro degli inventari o nel registro dei beni ammortizzabili (per i beni in leasing va considerato il prezzo di riscatto), al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2025 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscalmente rilevanti.

Pertanto, poiché l'estromissione ha effetto dal 01.01.2026, l'immobile va ammortizzato anche per il 2025, con conseguente diminuzione del valore fiscalmente riconosciuto dello stesso.

Con riferimento all'indeducibilità delle quote di ammortamento riferibili al costo dell'area occupata dalla costruzione e di quella che ne costituisce pertinenza, per effetto di quanto disposto dall'art. 36, comma 7, D.L. 223/2006, nella Circolare n. 26/E l'Agenzia ha precisato che "*nella determinazione del valore fiscalmente riconosciuto... occorrerà tenere conto anche del valore attribuito alle aree occupate dalla costruzione al lordo degli ammortamenti fiscalmente non deducibili*".

Di conseguenza lo scorporo del terreno:

1. non assume rilevanza nella determinazione del costo storico dell'immobile, che va determinato tenendo conto anche del valore imputabile al terreno;
2. ha rilevanza nella determinazione degli ammortamenti effettuati fino al 2025, che vanno assunti solo per la parte fiscalmente dedotta (al netto, quindi, delle quote riferibili al valore del terreno).

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta sostitutiva dovuta sull'estromissione e pari all'8% è versata senza interessi entro il:

- 30/11/2026 (prima rata 60%)
- 30.06.2027 (seconda rata 40%)

Si evidenzia che:

1. l'imposta va versata tramite il mod. F24 (codice tributo "1127", "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce il versamento, ossia "2026");
2. l'imposta sostitutiva può essere compensata con i crediti tributari a disposizione.

IVA

Ai fini IVA l'estromissione rappresenta una destinazione dell'immobile a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Non essendo previste specifiche agevolazioni, alla stessa risultano applicabili le regole ordinarie ed in particolare:

1. se l'acquisto è stato effettuato ante 1973 oppure da privato o apportato dall'imprenditore, si applica l'art. 2, comma 2, n. 5), D.P.R. 633/72, in base al quale costituisce cessione di beni "*la destinazione di beni all'uso o al consumo personale*

o familiare dell'imprenditore… o ad altre finalità estranee alla impresa … anche se determinata da cessazione dell'attività, con esclusione di quei beni per i quali non è stata operata, all'atto dell'acquisto, la detrazione dell'imposta";

2. se con l'acquisto è stata detratta l'IVA, rientra nel campo di applicazione dell'IVA se venduto dall'impresa che l'ha costruito o ristrutturato entro i 5 anni;
3. se l'impresa che lo ha acquistato o ristrutturato lo vende dopo i 5 anni, è esente da IVA;
4. se l'acquisto è stato fatto con detrazione parziale, è esente da IVA ex art. 10 comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/72.

La base imponibile IVA, come precisato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 26/E non corrisponde al valore normale o valore catastale dell'immobile ma è rappresentata, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. b), D.P.R. 633/72, dal "*prezzo di acquisto o, in mancanza, … prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni*". In altre parole, la base imponibile IVA non comprende il ricarico normalmente praticato in sede di cessione, ma è "costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione".

Sul punto, dopo aver richiamato i principi desumibili dalla giurisprudenza comunitaria (sentenze Corte di Giustizia UE 17.5.2001, cause C-322/99 e C 323/99; 3.5.2013, causa C-142/12), l'Agenzia ha evidenziato che "il prezzo di acquisto non può essere limitato all'importo pagato per acquistare il bene, ma deve comprendere anche tutte le spese sostenute per riparare e completare il bene stesso durante la sua vita aziendale (sempreché si tratti di spese relative ad acquisti di beni e servizi in relazione ai quali sia stata applicata l'imposta e sia stata operata la detrazione) tenendosi, comunque, conto, anche con riferimento a queste, del deprezzamento che il bene ha subito nel tempo.

In altre parole, a parere dello scrivente, la base imponibile si avvicinerebbe al prezzo di mercato.

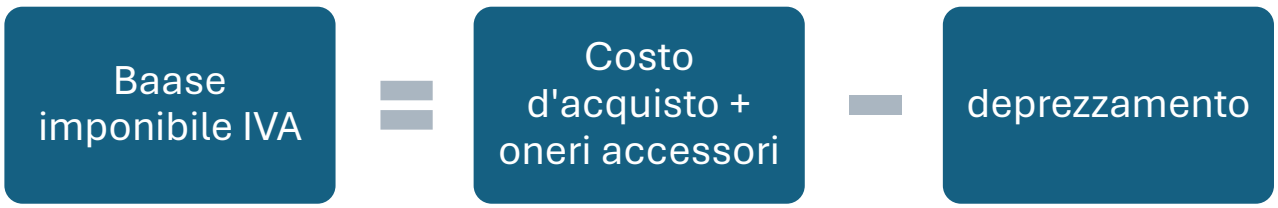

Nel caso in cui l'estromissione è esente IVA (e acquisto con IVA detratta), va operata la rettifica della detrazione dell'IVA a credito (art. 19-bis2, D.P.R. 633/72) in misura pari ai decimi mancanti al compimento del decennio dall'acquisto. Come specificato dall'Agenzia nella Circolare 13.5.2002, n. 40/E e ribadito nella Risoluzione 17.6.2002, n. 194/E, "*la rettifica interessa anche gli (eventuali) interventi di recupero, manutenzione, riparazione, ecc., incrementativi dell'immobile, effettuati nel "periodo di sorveglianza*".

Le prossime scadenze



10 aprile 2026	**5 PER MILLE – ISCRIZIONE ELENCHI** Termine iscrizione nell'elenco.
16 aprile 2026	**IVA – VERSAMENTO DA DICHIARAZIONE ANNUALE** Termine di versamento della rata dell'Iva relativa all'anno d'imposta 2025 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.
	IVA – LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.
	IMPOSTE DIRETTE – MOD. 770 MENSILE Termine di invio della comunicazione dei dati relativi al mese precedente.
	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - VERSAMENTO Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
20 aprile 2026	**IVA – COLLEGAMENTO POS E REGISTRATORE DI CASSA** Per gli strumenti di pagamento già in uso al 1.01.2026 o utilizzati tra il 1.01.2026 e il 31.01.2026, la registrazione deve essere completata entro il 20.04.2026.
	ESERCENTI COMMERCIO AL DETTAGLIO E AGENZIE VIAGGIO - COMUNICAZIONE

Le operazioni in contanti pari o superiori a € 1.000, effettuate da commercianti al dettaglio o agenzie di viaggi verso persone fisiche non italiane e non residenti nell'UE o SEE, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate entro il 20 aprile dell'anno successivo, per chi liquida l'Iva trimestralmente.

ENEA – BONUS FISCALI

Fino al 22 aprile 2026, è possibile inviare all'Enea i dati sugli interventi per Ecobonus e Bonus casa conclusi tra il 1 gennaio e il 22 gennaio 2026, o terminati nel 2025 con spese detraibili sostenute nel 2026 (avviso Enea 22.01.2026).

25 aprile 2026

IVA – ELENCHI INTRASTAT

Scadenza per inviare telematicamente gli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese o trimestre precedente, inclusi quelli del trimestre scorso.

30 aprile 2026

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE – COMUNICAZIONE DEI COMPENSI

Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2025.

ROTTAMAZIONE-QUINQUIES – DOMANDA DI ADESIONE

Termine di trasmissione telematica della domanda di adesione.

IVA – DICHIARAZIONE ANNUALE

Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2025.

IMPOSTE DIRETTE – MODELLO REDDITI PER EREDI

Termine di presentazione telematica della dichiarazione da parte degli eredi qualora il decesso sia avvenuto dal 1.07.2025 al 31.10.2025.

IMPOSTA DI REGISTRO – CONTRATTI DI LOCAZIONE

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.

ENASARCO FIRR - RIEPILOGO

Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2025 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il Firr di competenza dell'anno 2025.

CERTIFICAZIONE UNICA – LAVORO AUTONOMO

Termine di trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni relative ai redditi di lavoro autonomo e a provvigioni per prestazioni non occasionale.